



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Indice

| | |
|---|----|
| 1.Premessa..... | 2 |
| 2. Definizioni..... | 2 |
| 3. Ambito di applicazione..... | 8 |
| 4. Disciplina con le Operazioni con Parti Correlate..... | 9 |
| 5. Operazioni con Parti Correlate compiute da societ controllate..... | 13 |
| 6. Flussi Informativi per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate..... | 13 |
| 7. Disposizioni generali..... | 14 |

1. Premessa

Il presente documento è stato approvato dal consiglio di amministrazione di Buongiorno S.p.A. il 12 novembre 2010.

Le disposizioni del presente documento (la “**Procedura**”) si applicano alle operazioni realizzate con parti correlate da Buongiorno S.p.A. (di seguito anche la “**Società**”), direttamente o - nei limiti di quanto stabilito dalla presente Procedura - per il tramite di società controllate, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato ai sensi dell’art. 2391-*bis* cod. civ. da CONSOB con delibera n° 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento**”).

La Società applicherà la Procedura a far tempo dal 1° gennaio 2011, in sostituzione del precedente regolamento in materia di operazioni con parti correlate approvato dal consiglio di amministrazione della Società in data 10 marzo 2006.

2. Definizioni

In aggiunta alle definizioni riportate nel Regolamento, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, restando peraltro inteso che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

Amministratori Indipendenti: gli amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”).

Amministratori Non Correlati: gli amministratori diversi dalla controparte della Società in una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

Amministratori Non Esecutivi: gli amministratori riconosciuti come non esecutivi dalla Società ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Codice di Autodisciplina: il codice di autodisciplina delle società quotate emesso da Borsa Italiana S.p.A.

Comitato Parti Correlate: il comitato costituito ai sensi del Regolamento le cui funzioni sono descritte al paragrafo 4.1.

Comitato per il Controllo sulla Gestione: comitato, costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione di Buongiorno S.p.A. composto esclusivamente da Amministratori non esecutivi ed in possesso dei requisiti di indipendenza previsti all’art. 2409-septiesdecies cod. civ..

Comitato per la Remunerazione: il comitato per la remunerazione di Buongiorno S.p.A.; esso è composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti ed espleta le

funzioni indicate nel Codice di Autodisciplina e nel regolamento interno del medesimo comitato.

Controllare/Controllo: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici delle sue attività. Si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie Società Controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce Controllo. Il Controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- Il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- Il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- Il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- Il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Congiunto: la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli Amministratori Esecutivi o Non Esecutivi della società stessa.

Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole. L'esistenza di Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze, qualora una o più delle stesse consentano di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo:

- la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- l'interscambio di personale dirigente;
- la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Interessi Significativi: rispetto ad una società, si intende: (i) la detenzione, diretta o indiretta, di una partecipazione superiore al 5% del capitale sociale o (ii) la condivisione tra la Società e la Società Controllata o la Società Collegata con cui l'operazione è svolta di uno o più amministratori o altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti, in misura significativa, direttamente dai risultati conseguiti dalla Società Controllata o dalla Società Collegata con le quali è svolta l'operazione.

Joint Venture: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

Operazione con Parte Correlata: qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono comunque incluse: (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Operazioni di Importo Esiguo: si tratta di Operazioni con Parti Correlate inferiori a 100.000 euro in termini di (i) prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o di (ii) prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società, incluso il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: indica le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

1. Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra (i) il controvalore dell'operazione e (ii) il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società oppure, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

2. Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

3. Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni con Parti Correlate che: (a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società; e (b) sono concluse a condizioni: (i) analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, oppure (iii) corrispondenti a quelle praticate a

soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Parte Correlata: un soggetto che:

- a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) Controlla la Società, ne è Controllato, o è sottoposto a comune Controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un’Influenza Notevole su quest’ultima;
 - (iii) esercita il Controllo Congiunto sulla Società;
- b) è una Società Collegata della Società;
- c) è una Joint Venture in cui la Società è una partecipante;
- d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
- e) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
- f) è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l’Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Regolamento Emittenti: il Regolamento adottato con delibera CONSOB n° 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi (i) dalla controparte di una determinata operazione e (ii) dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

Società Collegata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un’Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Società Controllata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un’altra entità.

Società di minori dimensioni: società per la quale né l’attivo dello stato patrimoniale né i ricavi come risultanti dall’ultimo bilancio consolidato approvato superino i 500 milioni di Euro.

Stretto Familiare: ciascun familiare che ci si attende possa influenzare il, o essere influenzato dal, soggetto interessato nei suoi rapporti con la Società. In ogni caso si considerano stretti familiari: a) il coniuge non legalmente separato ed il convivente; b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

TUF: il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni

3. Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente Procedura non si applicano alle Operazioni di Importo Esiguo.

Fermi gli obblighi di informazione periodica in capo agli emittenti di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento e fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 4.2.2 per le Operazioni di Maggiore Rilevanza che siano Operazioni Ordinarie, la presente Procedura non si applica:

1. ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e alle relative operazioni esecutive;
2. alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche – diverse dalle deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione nei limiti di un importo complessivo preventivamente stabilito dall'assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod.civ. - nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da Amministratori Non Esecutivi e che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti.
 - (iii) sia stata sottoposta al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.
3. alle Operazioni Ordinarie;
4. alle Operazioni con Parti Correlate poste in essere con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.
5. fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, nel caso in cui lo Statuto della Società lo consenta espressamente, in caso di urgenza le disposizioni del Regolamento e della presente Procedura non si applicano alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea, né debbano essere da questa autorizzate, a condizione che:
 - (i) qualora l'Operazione con Parte Correlata da compiere ricada nelle competenze di un amministratore delegato, il presidente del consiglio di amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione con Parte Correlata;

- (ii) l'Operazione con Parte Correlata sia successivamente oggetto, ferma restando la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- (iii) il Consiglio di Amministrazione predisponga per l'assemblea una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
- (iv) il Comitato per il controllo sulla gestione riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (v) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti iii) e iv) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;
- (vi) la Società metta a disposizione del pubblico entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

4. Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate

4.1 Comitato Parti Correlate: costituzione e funzioni

Il Comitato Parti Correlate di Buongiorno S.p.A., composto da tre Amministratori Non Esecutivi la maggioranza dei quali Indipendenti, è incaricato di supportare il Consiglio di Amministrazione nella valutazione della correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate ai sensi della presente Procedura.

In particolare il Comitato Parti Correlate:

- (i) relativamente ad Operazioni con Parti Correlate aventi ad oggetto l'assegnazione o l'incremento di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o ad un Dirigente con Responsabilità Strategiche, è il Comitato per la Remunerazione; e
- (ii) relativamente alle Operazioni con Parti Correlate di altra natura, è il Comitato per il Controllo sulla Gestione fermo restando che, qualora uno o più componenti del comitato di volta in volta coinvolto siano la controparte dell'operazione oggetto di valutazione o siano una sua Parte Correlata, gli altri membri del comitato chiameranno a far parte del consesso altro Amministratore Non Correlato (Non Esecutivo e, se del caso, Indipendente, a seconda che si renda necessario o meno ripristinare la presenza di almeno due Amministratori Indipendenti).

4.2 Gestione delle Operazioni con Parti Correlate

4.2.1. Operazioni di Minore Rilevanza

Il consiglio di amministrazione e gli organi delegati o i loro procuratori – nei limiti dei poteri di gestione ad essi attribuiti dallo Statuto e/o delegati dal consiglio di amministrazione – approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo parere motivato e non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

L'amministratore delegato di Buongiorno S.p.A. assicura che i componenti del Comitato Parti Correlate ricevano complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza nonché, nel caso di operazioni a condizioni definite standard o equivalenti a quelle di mercato, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del consiglio di amministrazione, il presidente o l'amministratore delegato assicurano che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse ai consiglieri.

Il Comitato Parti Correlate deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte dell'organo competente ed in ogni caso prima che la Società assuma l'obbligazione di compiere l'operazione.

Il Comitato Parti Correlate ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti a propria scelta e a spese della Società previa approvazione del preventivo di spesa da parte dell'amministratore delegato di Buongiorno Spa che non può essere negata senza un giustificato motivo.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che approvino un'Operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al consiglio di amministrazione sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.

Fermi gli obblighi di comunicazione *price sensitive* previsti dall'art. 114, comma 1, del TUF, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il relativo parere negativo è messo a disposizione del pubblico sul sito internet della Società.

4.2.2. Operazioni di Maggiore Rilevanza

Il consiglio di amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Alla data di approvazione della presente Procedura, Buongiorno S.p.A. possiede i requisiti per essere qualificata come Società di Minori Dimensioni. Pertanto, la Società si avvale della facoltà di cui all'art. 10, comma 1, del Regolamento e, fermo l'obbligo di redigere un documento informativo di cui all'art. 5 del Regolamento, le disposizioni di cui al precedente paragrafo 4.2.1. si applicano anche all'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Nel caso in cui per due esercizi consecutivi Buongiorno S.p.A. non soddisfi più i requisiti per essere qualificata come Società di Minori Dimensioni, il consiglio di amministrazione della Società ne prenderà atto e provvederà ad adeguare la presente Procedura ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento.

Qualora una Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca una Operazione Ordinaria agli effetti della presente Procedura: (i) la Società comunicherà alla CONSOB, entro 7 giorni dall'approvazione di ciascuna operazione da parte dell'organo competente, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione; e (ii) la Società indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale quali tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza siano state concluse avvalendosi della relativa esenzione.

4.2.3 Operazioni di competenza assembleare

Nel caso di Operazioni con parti Correlate di competenza assembleare si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 4.2.1. con riferimento all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.

Le proposte di deliberazioni relative ad Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario Comitato Parti Correlate. In tale caso, il consiglio di amministrazione non darà attuazione alle deliberazioni dell'assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti voti contro la proposta del consiglio di amministrazione e i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Ove espressamente consentito dallo statuto della Società, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, le Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'assemblea, o che devono essere da questa autorizzate, possono essere concluse in deroga alle precedenti disposizioni a condizione che:

- il consiglio di amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
- il Comitato per il controllo sulla gestione riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

Nel caso in cui le valutazioni del Comitato per il controllo sulla gestione citate in precedenza siano negative, l'organo amministrativo non può concludere l'operazione qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti votino contro la proposta del consiglio di amministrazione e i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del 10% del capitale sociale con diritto di voto. In caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni relative all'esito della votazione assembleare, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

4.3 Delibere Quadro

Il consiglio di amministrazione può approvare, con un'unica deliberazione, una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.

Nel caso indicato al paragrafo precedente e fermo quanto previsto dal paragrafo 3:

(i) le disposizioni del precedente paragrafo 4.2.1 si applicano alla delibera quadro dell'organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;

(ii) le disposizioni del precedente paragrafo 4.2.1 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro del consiglio di amministrazione, a condizione che la delibera:

- (1) abbia efficacia non superiore ad un anno;
- (2) si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
- (3) indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia delle deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
- (4) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni;

(iii) con cadenza trimestrale, il presidente o uno degli amministratori delegati informano il consiglio di amministrazione in merito all'attuazione delle delibere quadro.

5. Operazioni con Parti Correlate realizzate da società controllate

La Procedura si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate della Società di cui siano parti società controllate e che siano, per loro natura e sulla base delle procedure interne di gruppo (B!Group Terms of Reference), oggetto di una preventiva valutazione del consiglio di amministrazione della Società o di un organo da questo delegato, a condizione che tale valutazione possa condurre ad un intervento in grado di incidere sul procedimento di approvazione dell'Operazione con Parte Correlata da parte della società controllata.

Nel caso in cui un organo della Società sia chiamato a esaminare o preventivamente valutare le transazioni effettuate dalle società controllate in accordo con le procedure di gruppo (B!Group Terms of Reference), il medesimo organo dovrà:

1. verificare la presenza o meno nell'operazione di Parti Correlate e,
2. in caso in cui una Parte Correlata sia interessata dall'operazione, dare applicazione alle disposizioni di cui al paragrafo 4.2 della presente Procedura.

6. Flussi Informativi per la gestione delle operazioni con Parti Correlate

Gli amministratori con deleghe e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche informano tempestivamente la Direzione Finanziaria di Gruppo della propria intenzione di porre in essere un'Operazione con Parte Correlata.

La Direzione Finanziaria di Gruppo verifica, in via preliminare, che si tratti effettivamente di un'Operazione con Parte Correlata ed effettua le necessarie valutazioni al fine di individuare: (i) se si tratti di un'Operazione di Importo Esiguo; (ii) se si tratti di un'Operazione di Maggiore Rilevanza; (iii) se si tratti di un'Operazione Ordinaria; (iv) qualora si tratti di un'Operazione con Parte Correlata compiuta con o tra Società Controllate o con Società Collegate, l'eventuale sussistenza di Interessi Significativi; (v) l'eventuale sussistenza di una situazione di urgenza che legittimi il ricorso alle procedure speciali descritte nei paragrafi 3 e 4.2.3.

La Direzione Finanziaria di Gruppo trasmette i risultati delle verifiche di cui sopra ai dirigenti responsabili della conduzione dell'Operazione con Parte Correlata oggetto di valutazione i quali riferiscono al Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione che provvede a dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura e, per conoscenza, al Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, la Direzione Risorse Umane informa e aggiorna almeno

trimestralmente il Segretario del Consiglio di Amministrazione dei benefici economici assegnati a ciascun Dirigente con Responsabilità Strategiche.

Sulla base delle informazioni ricevute dalla Direzione Internal Audit o dalla Direzione Finanziaria di Gruppo, il Segretario del Consiglio di Amministrazione:

- definisce e aggiorna almeno annualmente l'elenco delle Parti Correlate tramite l'invio di apposita lettera di richiesta di informazioni alle controllanti, agli amministratori e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche;
- comunica l'elenco e gli eventuali aggiornamenti dell'elenco delle Parti Correlate agli amministratori con deleghe e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche;
- comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'inserimento nell'elenco delle Parti Correlate e trasmette ai medesimi soggetti il testo della presente Procedura.

Gli amministratori con deleghe e i Dirigenti con Responsabilità Strategiche assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi del Regolamento e della presente Procedura siano tempestivamente comunicate al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del TUF.

Tutte le funzioni aziendali coinvolte nel processo definito dalla presente Procedura sono tenute a segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del Decreto Legislativo n° 231/2001 ogni deroga, violazione o sospetta violazione delle disposizioni di cui alla presente Procedura e del Regolamento.

7. Disposizioni Generali

Resta fermo quanto previsto dall'art. 2497-ter cod.civ.; pertanto le decisioni della Società influenzate dall'attività di direzione e coordinamento devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art. 2428 cod.civ.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 2391 cod.civ.. Pertanto, gli amministratori che abbiano un interesse, anche potenziale o indiretto, in un'Operazione con Parte Correlata sono comunque tenuti ad informarne tempestivamente il consiglio di amministrazione, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata di tale interesse. Il consiglio è tenuto a valutare l'opportunità di richiedere all'amministratore in conflitto di interessi di allontanarsi dalla seduta prima dell'inizio della discussione e fino a quando non sia stata assunta la deliberazione e di astenersi dal partecipare alla votazione.

Qualora l'Operazione con Parte Correlata rientri nelle competenze di un amministratore con delega o di un procuratore e questi abbia un interesse nell'operazione, lo stesso si astiene dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

In caso di modifica delle disposizioni del Regolamento, i riferimenti agli articoli del Regolamento contenuti nella presente Procedura dovranno intendersi riferiti, a parità di contenuto degli articoli, agli articoli del Regolamento modificato.